



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento del Signori:

<input type="checkbox"/>	PALMA	ROMEO ERMENEGILDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CANCILLA	FRANCESCO ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LENTO	AURORA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2618/2015  
depositato il 30/11/2015

- avverso COMUNICAZIONE TARI 2013  
- avverso COMUNICAZIONE TARI 2014  
- avverso COMUNICAZIONE TARI 2015

contro:

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA  
PIAZZA XX SETTEMBRE 92023 CAMPOBELLO DI LICATA

proposto dal ricorrente:

VIA CALUGERO GRECO N 33 92029 RAVANUSA AG

difeso da:

PARISI GIUSEPPE  
VIA CAVALLOTTI N. 47/A 92029 RAVANUSA AG

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

14/03/2016 ore 10:30

N°

PRONUNCIATA IL:

14-3-2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 MAG. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Roberto Agro)

r.g. 2618/2015

conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso  
conclusioni per parte resistente: come in controdeduzioni

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ per l'annullamento di un avviso avente ad oggetto la TARSU per il 2013 nonché la TARI per il 2014 e per il 2015.

E' fondato il motivo con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla TARSU dell'anno 2013. L'atto impugnato, invero, richiama la comunicazione n. 4312 del 29/11/2013; tuttavia, poiché quest'ultima è stata spedita per posta ordinaria -come ammesso dallo stesso Comune- non vi è la prova della sua ricezione da parte del contribuente, che, infatti, ha negato di averla ricevuta. Pertanto, il Comune, al fine di motivare l'atto impugnato, avrebbe dovuto allegare ad esso la summenzionata comunicazione.

La Commissione rammenta che l'art. 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000 stabilisce che: *"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*. Tale norma non è stata rispettata dall'ufficio impositore.

La giurisprudenza ha chiarito che: *"L'obbligo dell'allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell'esigenza di tutelare l'effettività del diritto di difesa"* (Cass. Civ., sez. VI, 16/10/2012, n. 17755). Inoltre, *"La motivazione degli atti tributari può avvenire per relationem, ma gli "altri atti o documenti", da cui derivano gli elementi di fatto alla base della decisione, devono essere allegati all'atto notificato in modo da consentire al contribuente la sua difesa"* (Cass. Civ., sez. VI, 15/04/2013, n. 9032).

Né, tanto meno, la produzione in giudizio della copia della comunicazione del 2013 può determinare un'integrazione postuma della motivazione. Sul punto la Commissione concorda con la giurisprudenza che ha evidenziato che: *"È inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall'Amministrazione resistente, per la semplice ma essenziale ragione che la motivazione deve precedere, e non seguire ogni provvedimento amministrativo"* (TAR Puglia, Lecce, 21/02/2013, n. 390).

L'atto è quindi nullo per la TARSU del 2013 in conseguenza del vizio di motivazione. Nondimeno, l'ente potrà nuovamente chiedere il tributo nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali e degli altri presupposti di legge.

E' pure fondato il motivo, con il quale si deduce la nullità dell'atto impugnato relativamente alla TARI dell'anno 2014, perché il Comune intenderebbe applicare -con decorrenza dal 1° gennaio 2014- le tariffe TARI adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31 dicembre 2014. Invero, il Collegio ritiene che possa seguirsi l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, che ha escluso l'efficacia dal 1° gennaio della deliberazione consiliare di fissazione di aliquote o tariffe adottata dopo la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, che per il 2014 -in virtù del decreto ministeriale del 18 luglio 2014- coincideva con il 30 settembre 2014.

In particolare, la Corte dei Conti ha sottolineato che: *"Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. [...] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

r.g. 2618/2015

*Il decreto del Ministero dell'Interno 30 luglio 2015, per gli enti locali ubicati in Sicilia, ha stabilito come termine per l'approvazione del bilancio di previsione il 30 settembre 2015.*

*Di conseguenza, la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il suddetto termine, comportando, ai sensi della richiamata disposizione della legge n. 296 del 2006, la proroga delle tariffe previgenti, determina l'impossibilità di modificarle.*

*Tale conclusione non è revocata in dubbio dall'art. 193, comma 3, del TUEL, che, pur introducendo una deroga espressa all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, consente agli enti locali, al dichiarato fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio.*

*Il sopra citato decreto del Ministero dell'Interno 30 luglio 2015 ha stabilito che gli enti locali non sono tenuti a effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2015, per mancanza del documento contabile. Il termine per effettuare detta verifica, pertanto, coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio (30 settembre 2015).*

*Ne consegue che sia l'art. 1, comma 169, della legge n. 169 del 2006, sia l'art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 convergono nell'individuare il 30 settembre 2015 come termine ultimo per la modifica delle tariffe e dei tributi di competenza dell'ente locale" (Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 54/2016/PAR).*

Tale indirizzo, che si sofferma sull'anno 2015, è estensibile anche al 2014 in considerazione sia dell'identità dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione sia del contenuto immutato della normativa primaria in materia.

Va aggiunto che l'art. 40 del regolamento comunale nei commi 3 e 4 per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) stabilisce che: "3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente".

In sintesi, l'atto impugnato è nullo, poiché applica le tariffe approvate tardivamente con la deliberazione consiliare n. 50 del 31 dicembre 2014, che -per le ragioni sopra esposte- non possono avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno in questione.

Da ciò deriva che per il 2014 l'ente dovrà rideterminare il tributo in maniera conforme all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e all'art. 40 del summenzionato regolamento comunale.

La nullità constatata per l'anno 2014 si ripercuote sul tributo dell'esercizio 2015, così come correttamente dedotto in ricorso. A tal proposito, occorre rilevare che, poiché la deliberazione consiliare n. 50 del 31 dicembre 2014 è stata adottata tardivamente, le tariffe ivi disposte non possono applicarsi né per il 2014 né per il 2015; tali tariffe, infatti, essendo inefficaci per il 2014, non possono produrre effetti nemmeno per il 2015. In breve, l'atto impugnato è nullo pure per la TARI del 2015.

Pertanto, anche per l'anno 2015 l'amministrazione dovrà rideterminare il tributo in maniera conforme all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e all'art. 40 del summenzionato regolamento comunale.

In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune nella misura indicata in dispositivo per un totale di euro 240 (duecentoquaranta) oltre IVA e CPA.

p.q.m.

-accoglie il ricorso;

-annulla l'atto impugnato nei sensi esposti in parte motiva;  
-condanna il Comune di Campobello di Licata a pagare -in favore del ricorrente- le spese di lite, quantificate in euro 240, di cui euro 40 per spese vive ed euro 200 per compensi di procuratore oltre IVA e CPA.

Agrigento, 14/03/2016

Il Giudice estensore

Dott. Francesco Antonino Cancilla



Il Presidente

Dott. Romeo Erimeneo Palma

